



## **AVVOCATO. ONORARI.**

**CASS. CIV., SEZ. II, 19 OTTOBRE 2010, N. 21486**

L'intervento di una transazione della vertenza giudiziaria non esclude il compenso del difensore: il diritto al pagamento degli onorari sussiste anche nel caso in cui le parti decidano insieme e da sole di abbandonare la causa e cancellarla dal ruolo. Un tale accordo, infatti, rappresenta comunque una transazione per cui è applicabile l'articolo 68 della legge professionale forense 1578/33 secondo il quale tutte le parti che abbiano transatto una vertenza sono tenute solidalmente al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese nei confronti degli avvocati che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni. L'importante è che ci sia la prova di un accordo tra le parti diretto a mettere la parola fine sulla controversia.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMI Giovanni	- Presidente -
Dott. PETTITI Stefano	- Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale	- Consigliere -
Dott. DEN GIORGIO Maria Rosaria	- Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo	- rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**ordinanza**

sul ricorso 2176/2009 proposto da:

E.D.R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 28, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;  
- ricorrente -

**contro**

CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO SPA - CARIVIT SPA,  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi e al fondo nazionale di Garanzia,  
Società appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo Spa, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo studio dell'avvocato NAPOLEONI Maria Cristina, che la rappresenta e difende, ope legis  
- controricorrente -



avverso la sentenza n. 3365/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 24/06/08, depositata il 02/09/2008;  
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;  
udito il ricorrente Avvocato E.D.R.G. che si riporta agli scritti; è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso come da relazione scritta.

### **PREMESSO IN FATTO**

che nella relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:

"La Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo s.p.a. (in alcune fasi del giudizio rappresentata dalla Intesa Gestione Crediti s.p.a.) ha agito nei confronti dell'avv. E.d.R.G. per l'accertamento dell'insussistenza dei crediti professionali pretesi dal convenuto con l'emissione di due fatture, la n. (OMISSIS) e la n. (OMISSIS) del 2000: la prima relativa a compensi asseritamente spettantigli, quale difensore della controparte della banca, per effetto della solidarietà prevista dall'art. 68 Legge Professionale (R.D. 21 novembre 1933, n. 1578); la seconda relativa a un complesso contenzioso nel quale l'avvocato non aveva patrocinato la banca, ma questa gli avrebbe comunque promesso di retribuirlo (per ragioni non strettamente rilevanti in questa sede).

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Roma e la Corte della medesima città ha respinto l'appello del soccombente, confermando la mancanza di prova dell'accordo transattivo, quanto alla prima fattura, e della promessa di pagamento fatta dalla banca, quanto alla seconda.

L'avv. E.d.R. ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui la banca ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso si deduce che l'inesistenza della prova documentale della transazione non poteva giustificare la conclusione della insussistenza della medesima nell'ipotesi, ricorrente nella specie, di estinzione della lite per rinuncia e accettazione delle parti.

Tale censura, però, appare inammissibile non avendo corrispondenza con la ratio della decisione impugnata, nella quale non si dà rilievo al difetto di prova documentale della transazione, bensì al difetto di prova tout court.

Con il secondo motivo si lamenta la mancata ammissione dell'interrogatorio del presidente e del direttore generale della banca a conferma degli accordi di pagamento intercorsi.

Anche questo motivo appare inammissibile, perchè non contiene la precisa indicazione del capitolo di prova".

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**



che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti;

che il solo avvocato della parte ricorrente ha presentato memoria;

che il collegio condivide quanto osservato nella relazione, cui la memoria di parte ricorrente non oppone valide considerazioni;

che, infatti, in essa si osserva, con riguardo al primo motivo di ricorso, che si era appunto inteso invocare il principio, enunciato da Cass. 8589/2000, secondo cui non sarebbe necessaria alcuna prova;

che, però, non soltanto non era questa la questione espressamente posta nel quesito ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., comma 1, ma comunque neppure il precedente invocato dal ricorrente (così ufficialmente massimato: "La L. Professionale Forense n. 1578 del 1933, art. 68 - stabilendo che tutte le parti che abbiano transatto una vertenza sono tenute solidalmente al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese nei confronti degli avvocati che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni - è applicabile anche nel caso di accordo stipulato, senza l'intervento dei patroni, tra le parti che abbiano previsto semplicemente l'abbandono della causa e la cancellazione della stessa dal ruolo"), nonché la successiva Cass. 13135/2006 (specificamente riferita a ipotesi di estinzione del processo per rinuncia) hanno inteso escludere la necessità della prova di un accordo fra le parti (ancorché privo dei caratteri della vera e propria transazione e del requisito della forma scritta) inteso a porre fine (sia pure con le modalità dell'abbandono o dell'espressa rinuncia) alla controversia;

che, inoltre, nella medesima memoria nulla viene obiettato, quanto al secondo motivo di ricorso, al decisivo rilievo del difetto di indicazione del capitolo di prova;

che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2010